

Roma, 22 febbraio 2013

Alla Attenzione della
Spettabile

Commissione per gli interpelli Ministero del Lavoro

di cui articolo 12 comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
interpellosicurezza@lavoro.gov.it

Interpello

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e del Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro del 28 settembre 2011

Premessa

Lo scrivente InArSind - Sindacato Nazionale degli ingegneri e architetti liberi professionisti con sede in Roma è soggetto titolato, ai sensi dell'art 7 cm 2 del DPR n 137 del 7 agosto 2012, all'organizzazione di corsi di formazione;

Nel Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 vengono previste le figure del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori che svolgono entrambe funzioni di coordinamento in materia di sicurezza e salute.

All'art. 98 dello stesso Titolo IV vengono indicati i requisiti professionali di tali figure (titoli e frequenza a corsi), tra i quali anche *l'obbligo di aggiornamento*.

L'art. 98 rinvia per l'esplicitazione dei requisiti formativi previsti per tali figure all'Allegato XIV dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 (Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori).

L'Allegato XIV affronta in modo dettagliato il tema dei corsi di "prima formazione" sia per ciò che riguarda i contenuti che le modalità operative (parte teorica e parte pratica).

Diversamente, sul versante degli aggiornamenti *viene indicato solo l'obbligo della cadenza quinquennale e del numero delle ore (40)*.

Non viene perciò chiarito se tale aggiornamento sia possibile realizzarlo solo in "presenza" e quindi in aula o anche con modalità e-learning.

Quesito

Con il presente Interpello si intende chiedere chiarimento interpretativo sull'utilizzo di tale metodologia didattica che è stata accolta in modo estensivo *per ciò che riguarda gli aggiornamenti* per le figure disciplinate dall'Accordo Conferenza Stato Regioni del dicembre 2011 (*Datori di lavoro Rspg, dirigenti, preposti, lavoratori*) e dall'Accordo conferenza Stato-Regioni del 26.01.2006 (*Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione -Rspg e Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione -Aspp*), in conformità al D.lgs. n.195/2003 e al D.lgs. n.626/94.

L'aggiornamento in modalità e-learning viene infatti sempre riconosciuto e reso possibile dal legislatore italiano in materia di sicurezza sul lavoro purchè rispetti le indicazioni metodologico-operative previste dall'Allegato I dello stesso Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 (la formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro).

Tale metodologia didattica se rispetta infatti le indicazioni previste si dimostra scientificamente di grande rigore ed è peraltro supportata da vasta legislazione nazionale e comunitaria in materia di aggiornamento professionale.

Certi di un autorevole riscontro, porgiamo distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Salvo Garofalo)

